



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " VITTORIO DE SICA"

Distretto 33-Cod Mecc. NAIC87400E-Direzione Amm.va Tel-Fax 081/7734917-
Succursale 0817742140 - Codice Fiscale 80160310639_

Via De Carolis, 4 -80040 VOLLA (Napoli) e_mail: naic87400e@istruzione.it –
naic87400e@pec.icsdesica.it - Sito www.istitutocomprensivodesica.gov.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

COMUNICAZIONE N. 9

A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: malattia dipendenti pubblici- modifiche principali istituti di diritto di lavoro

Le limitazioni determinate dall'emergenza Covid-19 hanno costretto il governo ad apportare modifiche ad alcuni principali istituti di diritto di lavoro, tra cui quello della malattia, così come segue:

- Assenza per malattia dovuta al COVID-19, ovvero per quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria

Fonte regolatrice: D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia) convertito nella Legge 27/2020, art. 87, comma 1.

Secondo tale disposizione, "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. vo 30 marzo

2001, n. 165, dovuta al COVID19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”

Pertanto:

- Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporta;
- Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71;
- Non si dispone la visita fiscale.

- **Assenza in attesa dell'esito del tampone dopo il test sierologico**

Fonte regolatrice: O.M. nr.18, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2020

L'O.M. 18 dispone che per “il personale docente e non docente [...] il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARSCoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione”, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente”.

Pertanto:

- Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporta;
- Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71;
- Non si dispone la visita fiscale.

- **Assenza per inserimento nel “contact tracing” in seguito ad un caso di positività in classe per il periodo necessario all'esecuzione ed all'esito del test**

Fonte regolatrice: Rapporto ISS CoVid nr. 58/2020, punto 2.2.2

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP dell'ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica, volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale

scolastico, individuati come contatti stretti del caso confermato COVID19, il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 10 giorni (Circolare Ministero della Salute del 12 ottobre 2020; Circolare INPS 12 ottobre) successivi all'ultima esposizione. Pertanto:

- Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporta;
- Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71;
- Non si dispone la visita fiscale.

- **Assenza per convivenza con persona positiva al CoVid-19**

Fonte regolatrice: Rapporto Istituto Superiore di Sanità CoVid n. 58/2020, punto 2.1.7

Il rapporto ISS 58/2020 prevede che, qualora un alunno o un operatore scolastico sia convivente di un caso, su valutazione del Dipartimento di Protezione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.

Eventuali suoi contatti stretti (compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP, in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).

Pertanto:

- Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporta;
- Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71;
- Non si dispone la visita fiscale.

- **Assenza del Lavoratore fragile**

La Legge di conversione del D.L. 104/2020 ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base, attestante una condizione di rischio derivante da:

- immunodepressione;
- esiti da patologie oncologiche;
- svolgimento di terapie salvavita;
- disabilità con connotazione di gravità

il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero fino alla data del 15 ottobre 2020.

Pertanto:

- Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comportamento;
- Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71;
- Non si dispone la visita fiscale.

- Assenza del Lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo

Il personale a tempo indeterminato, riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni, può chiedere l'utilizzazione in altri compiti, stipulando un nuovo contratto individuale di lavoro di durata pari a quello della inidoneità riconosciuta ovvero, in alternativa, fruire della malattia. Nel caso di malattia l'assenza è disciplinata dal CCNL.

Pertanto:

- Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comportamento;
- Si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71;
- Non si dispone la visita fiscale.

Qualora venga richiesto l'utilizzo in altri compiti, nel frattempo, l'interessato fruisce dell'assenza per malattia disposta d'ufficio.

Pertanto:

- Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comportamento;
- Si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71;
- Non si dispone la visita fiscale.

Nel caso di stipula del contratto oltre i 30 giorni previsti, l'ulteriore periodo di assenza non rientra nel periodo di comporto.

Il personale a tempo indeterminato, riconosciuto temporaneamente inidoneo in modo assoluto, è collocato in malattia d'ufficio.

- **Assenza per "quarantena scolastica del figlio"**

Il D.L. 104/2020, in sede di conversione, ha previsto che il personale della scuola (come ogni altro lavoratore dipendente) possa svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto (o in parte) il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni disposta a seguito di contagio verificatosi nel plesso scolastico.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore, in alternativa, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena.

In questo caso è riconosciuta, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Montano